



Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA" A FAVORE DI BAMBINI DAI DUE AI TRE ANNI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E A CONCORRERE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. **ANNO SCOLASTICO 2019-2020.**

TRA

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale
Direzione generale delle Politiche Sociali

Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
Direzione Generale della Pubblica Istruzione

E

Ufficio Scolastico Regionale per la
Sardegna

Direzione Generale

rappresentati rispettivamente dai Direttori Generali:
Francesca Piras per la Direzione Generale delle Politiche Sociali,
Giorgio Onorato Cicalò per la Direzione Generale della Pubblica Istruzione e
Francesco Feliziani per la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, ai commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;
- gli Accordi nazionali sanciti in Conferenza Unificata per i precedenti anni scolastici e per il

corrente anno scolastico la conferma con l'Accordo Rep. atti n. 83 /CU, hanno previsto apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle Sezioni primavera, secondo modalità coerenti con il sistema statale e regionale e sulla base di linee operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto i Protocolli di Intesa per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
- l'Accordo Quadro definito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali in data 1° agosto 2013, confermato per l'anno scolastico 2019-2020, dal citato Accordo l'Accordo Rep. Atti n. 83 /CU, ha previsto la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia di età 2-3 anni denominato sezioni primavera;
- gli Accordi sopra specificati prevedono, per il funzionamento delle sezioni primavera, la stipula di apposite intese tra l'Ufficio Scolastico Regionale e le Regioni, sentite le ANCI regionali;
- con nota prot. n.18324 del 2 settembre 2019 la Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MIUR, ha comunicato che le risorse statali disponibili a livello nazionale per l'esercizio finanziario 2020, ammontano a circa 9.907.187 di euro previsti dal bilancio dello Stato bilancio triennale 2019-2021 dello Stato, dovranno essere confermati dalla prossima legge di bilancio;
- con nota prot.n. 5037 del 26 marzo 2020 2019 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il decreto direttoriale n. 359 del 26 marzo 2020;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione n.359 del 26 marzo 2020 di riparto dei contributi finanziari e.f. 2020 per le "Sezioni primavera" ha disposto l'assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali, in termini di cassa e competenza, della somma complessiva pari ad euro 9.907.187,00, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 34 quater della legge n.196 del 2009, che graverà sul cap. 1466/1 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020, missione 22, programma 8, azione 2;
- il citato decreto direttoriale n.359 del 26 marzo 2020 di riparto dei contributi finanziari e.f. 2020 per le "Sezioni primavera" ha disposto l'assegnazione dei fondi a favore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna della somma pari ad euro 206.451,12;
- preso atto che nell'Accordo quadro le parti hanno stabilito che dal prossimo anno le risorse confluiranno in un Fondo unico, quello del sistema integrato fino a sei anni, che ricomprende i 24 e 36 mesi e le sezioni primavera;
- nella citata nota prot. n.18324 del 2 settembre 2019 il Ministero dell'Istruzione precisa che gli Uffici Scolastici Regionali sono tenuti a stipulare per l'anno scolastico 2019/2020, le intese con le relative Regioni, sottolineando la necessità di prevedere la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi previsti;
- con la presente Intesa la Direzione generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, la Direzione generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e la Direzione generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna intendono sostenere la prosecuzione dell'offerta di un servizio educativo per bimbi di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi;
- in conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale numero 18324 del settembre 2019, il contributo potrà essere corrisposto alle sezioni primavera che siano una prosecuzione del servizio educativo avviato negli anni precedenti e che risultino in possesso dei requisiti previsti.

Le parti firmatarie danno atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa e stipulano la stessa come di seguito articolata:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e dei nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

In conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale numero 18324 del 2 settembre 2019 si conviene che le risorse disponibili siano destinate alle sezioni primavera che siano una prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, che risultino in possesso dei requisiti previsti e specificati nell'articolo successivo.

I contributi finanziari verranno erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione ai mesi di servizio effettivamente fornito, alla durata oraria del servizio giornaliero ed al numero dei bambini frequentanti, secondo i seguenti parametri:

- 40% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero dei mesi di servizio effettivo (si considera pari a 1 mese la frazione di servizio non inferiore a 16 giorni)
- 30% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero delle ore di servizio giornaliero (minimo 5 e massimo 8 ore giornaliere)
- 30% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero dei bimbi effettivamente frequentanti (minimo 10 e massimo 20 bambini)

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo quadro del 1° agosto 2013, le sezioni primavera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, contenente il parere vincolante in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) e dovranno essere state attivate in conformità ai sotto elencati criteri di cui all'art. 1, comma 4, dell'Accordo del 1° agosto 2013:

1. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;
2. accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre 2019; per i bambini che compiono i 24 mesi di età tra il 1° settembre ed il 31 dicembre l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età;
3. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
4. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
5. orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 e massimo 8 ore giornaliere;

6. dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 20 bimbi, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
7. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, non sia superiore a 1:10;

Il possesso dei criteri sopra indicati è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, che deve essere rilasciata dal Comune, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 4

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà costituito il Tavolo Tecnico Inter istituzionale con finalità di indirizzo, di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, di individuazione delle sezioni beneficiarie dei contributi sulla base dei requisiti previsti.

Articolo 5

La Direzione Generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale provvederà a destinare ed erogare un finanziamento pari ad Euro 500.000,00 di risorse proprie nei confronti delle sezioni beneficiarie individuate dal Tavolo Tecnico Inter istituzionale.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla erogazione del contributo statale pari ad euro 206.451,12 nei confronti delle sezioni beneficiarie individuate dal Tavolo Tecnico Inter istituzionale nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 6

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2019 -2020.

Cagliari _____

Assessorato Regionale
dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale

Il Direttore Generale delle
Politiche Sociali
Francesca Piras

Assessorato Regionale della
Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Il Direttore Generale della
Pubblica Istruzione
Giorgio Onorato Cicalò

Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna
Direzione Generale

Il Direttore Generale
Francesco Feliziani